Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1931 - Anno IX — Numero 22

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Settoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **171.**

LEGGE 29 dicembre 1930, n. **1833.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1403, recante provvedimenti in favore degli abitati di Darfo e di Gairo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1403, recante provvedimenti in favore degli abitati di Darfo e di Gairo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **172.**

LEGGE 18 dicembre 1930, n. **1834.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, concernente il coordinamento delle norme relative agli Istituti di istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, concernente il coordinamento delle norme relative agli Istituti di istruzione superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO — BOTTAI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 173.

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 27.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, riguardante provvedimenti transitori per i bilanci delle Provincie e dei Comuni dell'anno 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 174.

LEGGE 22 gennaio 1931, n. 28.

Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1044, è prorogata al 30 giugno 1932.

Art. 2.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge cessa il conto corrente istituito in virtù del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, per la gestione del fondo in contanti costituito dagli interessi maturatisi sulla rendita pubblica consolidato 3,50 per cento inscritta a nome del Demanio per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico a favore sia del Fondo per il culto sia degli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione.

Il servizio, invece dei titoli di rendita resta mantenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, insieme al relativo conto corrente.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla istituzione nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze dei capitoli occorrenti per la gestione del fondo in contanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 175.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 29.

Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:

a) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età ed essi siano già stati giudicati idonei al grado superiore se colonnelli, o siano già stati designati per l'avanzamento al grado superiore se ufficiali generali;

b) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorchè non siano stati giudicati idonei se colonnelli, o non siano stati designati, se ufficiali generali, per l'avanzamento al grado superiore e sempreché non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore.

La domanda può essere presentata: entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.

Art. 4.

I colonnelli iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che hanno durante la guerra comandato in linea per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalente e i generali comandanti designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in più dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento fatto dalla presente legge, all'ufficiale che avesse conseguito avanzamenti per merito di guerra od a scelta vengono attribuiti gli stessi anni di servizio effettivo che ha l'ufficiale che lo segue nel ruolo e che ha proseguito nella carriera a turno normale.

Art. 6.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocativi in base al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, è fatto il trattamento previsto dalla presente legge, e relativo al grado col quale lasciarono il servizio permanente effettivo, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1. Per gli ufficiali generali il trattamento sarà concesso sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Il terzo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, è sostituito dal seguente:

« I generali di brigata e i maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneità ».

Art. 8.

Il terzo capoverso dell'art. 1, parte 2ª, del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, è sostituito dal seguente:

« I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneità ».

Art. 9.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennità annua:

per i colonnelli	L.	9.000
per i colonnelli di cui all'art. 4 della presente legge	»	12.000
per i generali di brigata	»	12.000
per i generali di divisione	»	14.000
per i generali di corpo d'armata	»	16.000
per i generali d'armata e designati d'armata	»	18.000

Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'art. 3 della presente legge perdono la indennità di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati temporaneamente in servizio ed appartenenti a tale posizione.

Art. 10.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento della indennità di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, dovendosi in ogni caso corrispondere quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione anzidetta.

Art. 11.

Il trattamento di ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 12.

Nulla è variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Così pure nulla è variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali di ogni grado anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 40, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge.

Art. 13.

In deroga al disposto dei precedenti articoli 7 e 8 pei generali di brigata o maggiori generali e generali di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per la guerra di trattenere in tale posizione gli ufficiali stessi per un periodo massimo rispettivamente di cinque e di quattro anni semprechè non vengano a compiere, prima di tali periodi, i prescritti limiti di età. Al termine di tali periodi od al raggiungimento del limite di età, se giudicati secondo l'art. 3 della presente legge idonei agli incarichi dell'ausiliaria, saranno collocati in tale posizione col trattamento previsto dalla presente legge.

Art. 14.

Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di colonnello e generale che

oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Art. 15.

I generali di corpo d'armata collocati a disposizione per gli incarichi speciali in base all'art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, modificato con R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, che vengano a trovarsi nelle condizioni per essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, potranno optare invece per il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, semprechè abbiano i requisiti stabiliti dalla legge stessa.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 17.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, di concerto con quello per le finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 176.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1826.
Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Firenze approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con successivo R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2230;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Firenze approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

a) Sono soppressi gli articoli: 19, 28, 29, 30, 31, 106, 138, 139, 140, 141, 142.

In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

b) Art. 1. — Nell'elenco delle Facoltà e Scuole che l'Università comprende, dopo l'indicazione della Scuola di farmacia è aggiunto quanto segue:
« Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi:

la Scuola di statistica;
il Seminario di applicazione forense ».

c) Art. 10. — E' sostituito con il seguente:
« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

d) Art. 16. — Nell'elenco delle materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è soppresso l'insegnamento di « economia commerciale » di cui al n. 19.

In conseguenza, viene modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

La denominazione dell'insegnamento di « legislazione sindacale e del lavoro » di cui al n. 29 (già 30) è modificata in quella di « diritto corporativo e diritto del lavoro ».

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 30. Statistica demografica;
31. Scienza politica;
32. Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
33. Storia dei trattati e delle relazioni diplomatiche ».

e) Art. 19 (già 20). — E' sostituito con il seguente:
« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami in non meno di diciotto materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà. La scelta potrà eventualmente essere fatta anche tra le materie di altre Facoltà e Scuole, semprechè vengano coordinate in modo da costituire, a giudizio della Facoltà, un serio ed organico programma di studi giuridici.

Nessun anno di corso sarà valido ove gli studenti non abbiano preso iscrizione ad almeno 3 materie ».

f) Art. 26 (già 27). — E' sostituito con il seguente:
« Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che il Consiglio di facoltà disponga diversamente, nel qual caso indicherà al principio dell'anno accademico gli aggruppamenti delle singole discipline.

Gli esami di profitto si svolgono dinanzi a commissioni di tre o di cinque membri nominati dal Preside. Uno di questi può essere scelto fra i cultori delle materie indicate nell'art. 16 ».

g) Art. 27 (già 32). — E' sostituito con il seguente:
« Per poter essere ammesso agli esami di profitto dei corsi seguiti nel secondo biennio, lo studente deve aver superato gli esami nelle materie propedeutiche proposte dalla Facoltà nel manifesto annuale ».

h) Gli articoli 28 (già 33), 29 (già 34), 30 (già 35), 31 già 36), 32 (già 37), sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« Art. 28. — Alla fine del IV anno lo studente potrà essere ammesso all'esame di laurea a condizione che abbia superato tutti gli esami di profitto.

Art. 29. — L'esame di laurea consiste in una tesi scritta ed in una discussione orale su di essa e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della tesi scritta.

Se il tema della tesi scritta non è di materia giuridica, deve essere di materia giuridica almeno uno dei temi da discutersi oralmente.

Il laureando non può scegliere il tema della tesi di laurea fuori delle materie dell'indirizzo da lui seguito, in relazione all'ordine di studi stabilito dalla Facoltà.

Art. 30. — Il tema della tesi di laurea e ciascuno dei temi da discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato e il professore della materia.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il laureando durante la preparazione della tesi.

Il tema della tesi di laurea deve essere registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente almeno dodici giorni prima.

Art. 31. — La tesi deve essere presentata in segreteria, in almeno cinque esemplari, un mese prima della discussione ed è innanzi tutto sottoposta al giudizio di una commissione nominata dal Preside e composta di tre membri di cui almeno due debbono essere professori ufficiali. Detta commissione esamina se la tesi sia o meno meritevole di venire ammessa alla discussione ed esprime in una relazione i motivi del proprio giudizio. Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta.

Art. 32. — La Commissione per l'esame di laurea è costituita di almeno 7 e di non più di 11 membri, a scelta del Preside, in maggioranza professori ufficiali. Di essa fa parte almeno un libero docente o cultore delle discipline insegnate nella Facoltà che non sia professore ufficiale.

Prima della discussione che è pubblica, la commissione, in seduta segreta, prende notizia della relazione di cui all'articolo precedente ».

i) Dopo l'art. 35 (già 40) sono inseriti i seguenti articoli da 36 a 48 concernenti la Scuola di statistica con il relativo programma:

« *Scuola di statistica.*

Art. 36. — La Scuola di statistica è annessa alla Facoltà di giurisprudenza ed è diretta dal professore titolare della cattedra di statistica.

Il Consiglio della Scuola di statistica si compone dei professori di ruolo che impartiscono gli insegnamenti nella Scuola e, per gli oggetti di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario, anche dei professori incaricati di materie obbligatorie nella Scuola.

Art. 37. — La Scuola di statistica usufruirà degli insegnamenti esistenti nelle Facoltà della Regia università i cui titolari impartiranno l'insegnamento a titolo gratuito.

Art. 38. — La Scuola di statistica conferisce dopo un corso biennale di studi il diploma occorrente per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico.

Art. 39. — Alla Scuola sono ammessi gli studenti muniti di diploma di maturità classica.

Per l'ammissione alla Scuola in base a lauree, diplomi, o attestati di studi conseguiti presso altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, decide il Consiglio della Scuola il quale stabilirà caso per caso se detti candidati possano essere iscritti al 2° anno con eventuali modificazioni al programma di studi, semprechè gli aspiranti siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno un anno prima.

Art. 40. — Le materie obbligatorie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

Statistica metodologica.
Demografia.
Statistica economica.
Geografia politica ed economica.
Antropologia.
Economia politica.

Il Consiglio deciderà, in base alla eventuale precedente carriera scolastica del candidato, se esso debba seguire il corso di economia politica o applicata. Gli studenti debbono inoltre seguire altri quattro corsi universitari coordinati fra loro, in modo che, a giudizio del direttore della Scuola, rispondano ad uno dei seguenti indirizzi: economico, matematico, sociologico, biologico, storico, giuridico.

Art. 41. — Le materie di insegnamento sono così distribuite nel biennio:

Anno 1°:

Statistica metodologica.
Antropologia.
Economia politica.
2 Corsi a scelta fra quelli di cui all'articolo precedente

Anno 2°:

Demografia.
Statistica economica.
Geografia economico-politica.
2 Corsi a scelta fra quelli di cui all'articolo precedente.

Art. 42. — All'atto dell'iscrizione o in apposita dichiarazione fatta entro i quattro mesi successivi all'iscrizione, l'alunno deve sottoporre all'approvazione della Direzione il piano dei propri studi.

Art. 43. — Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie. Per le Commissioni esaminatrici, valgono le norme dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Art. 44. — L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico liberamente scelto dal candidato. L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del direttore della Scuola e del professore della materia almeno sei mesi prima della discussione.

Art. 45. — Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente, oltre aver frequentato i dieci insegnamenti del biennio e sostenuto i relativi esami, deve aver frequentato il Gabinetto di statistica od un altro degli Istituti annessi alle cattedre delle materie obbligatorie della Scuola che gli sarà indicato dal direttore.

Art. 46. — La Commissione per l'esame di diploma è costituita di sette membri, di cui almeno uno libero docente o cultore di discipline statistiche.

Art. 47. — Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse di esame nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti alla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 48. — Qualora nella Regia università di Firenze fossero istituiti nuovi insegnamenti, che a giudizio del Consiglio della Scuola si reputassero di fondamentale importanza ai fini della Scuola stessa, essi potranno essere inseriti dal Consiglio della Scuola tra le materie obbligatorie in sostituzione di altrettanti corsi a scelta ».

l) Art. 114. (già 107). — E' sostituito con il seguente:

« La Facoltà propone il piano di studi che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli stu-

denti sono liberi di variare il piano proposto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si iscrivono e sulle quali devono superare gli esami, durante tutto il corso universitario, non sia inferiore a 22 ».

m) Art. 134 (già 127). — E' sostituito con il seguente:

« *Scuola di perfezionamento in pediatria medica.*

Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma di specialista sono due.

Gli iscritti hanno l'obbligo di seguire i corsi di clinica pediatrica e di frequentare, durante tutto il biennio, le diverse sezioni della Clinica (reparti dei lattanti, della seconda infanzia, delle malattie contagiose, dell'ambulatorio), nelle quali, sotto la guida del direttore e degli assistenti, si eserciteranno quotidianamente nello studio degli ammalati.

Oltre il corso fondamentale di clinica pediatrica medica. potranno essere impartiti dei corsi complementari di fisiologia e di terapia.

Alla fine del primo anno è obbligatorio un esame di profitto sopra gli insegnamenti seguiti durante l'anno.

L'esame per il conseguimento del diploma di specialista viene sostenuto alla fine del secondo anno e consiste nella discussione di una tesi scritta sopra un tema di pediatria e in saggi di clinica e di laboratorio, atti a dimostrare la maturità pratica dei candidati ».

n) Art. 145 (già 143). — Il primo comma è così modificato:

« La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale. Lo studente è libero di variare i piani proposti sostituendo ad una o più materie in essi indicate, altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni: ».

o) Art. 163 (già 161). — E' sostituito con il seguente:

« Per conseguire il diploma in farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono sostituire alle materie non proprie della Scuola materie delle Facoltà di scienze o di medicina che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel manifesto degli studi. Essi devono però frequentare nei tre anni, superandone gli esami, almeno 7 materie e frequentare le esercitazioni di chimica qualitativa e di chimica farmaceutica.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica da farsi presso una farmacia fra quelle indicate dalla Scuola. Quest'anno di pratica non può cominciarsi che terminato regolarmente il terzo anno di corso e cioè superati tutti gli esami. Quando però gli studenti siano rimasti in debito di non più di due esami di profitto, possono iniziare la pratica farmaceutica, ma un quadrimestre almeno dev'essere compiuto dopo superati tutti gli esami di profitto.

L'adempimento della pratica farmaceutica deve risultare, fino dall'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata dagli studenti alla segreteria, della farmacia prescelta, ed infine da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma in farmacia gli studenti devono aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione ».

p) Art. 166 (già 164). — E' sostituito con il seguente:

« Per conseguire la laurea in chimica e farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono sostituire alle materie consigliate non proprie della Scuola altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze o di medicina, che la Scuola indicherà annualmente nel suo manifesto, purchè prendano iscrizione e superino gli esami, nei quattro anni, in almeno 11 materie e frequentino i corsi di esercitazioni proposti.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica e non potrà cominciare che terminato regolarmente il quarto anno di corso. Quando gli studenti debbano superare ancora due esami di profitto potranno iniziare la pratica farmaceutica, ma in tal caso un quadrimestre almeno dovrà compiersi dopo superati tutti gli esami di profitto, seguendo le norme indicate all'art. 163, penultimo comma. Per presentarsi all'esame finale lo studente dovrà sempre compiere cinque anni di regolare iscrizione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 177.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1828.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, e 31 ottobre 1929, n. 2483;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018 e 31 ottobre 1929, n. 2483, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 169, 255 a 259, 298 e 303. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1. — Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

« Scuola di tisiologia ».

« Scuola di medicina del lavoro ».

Art. 13. — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura

annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Art. 14. — E' sostituito con il seguente:

« La Commissione esaminatrice per gli esami a gruppo è composta di un numero di membri che verrà determinato dal Consiglio della Facoltà sulle cui materie vertono gli esami, secondo le norme dell'art. 86 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

La Commissione esaminatrice per ogni esame singolo è composta di tre commissari, dei quali almeno uno è scelto fra i liberi docenti o tra i cultori della materia ».

Art. 20. — Il numero degli esami di profitto, che lo studente deve superare per essere ammesso agli esami di laurea in giurisprudenza, da 19 è ridotto a 18.

Art. 37. — E' aggiunto il seguente comma:

« La tassa da pagarsi è stabilita in L. 50 per gli studenti e in L. 80 per i laureati e per i funzionari dello Stato ».

Art. 55. — E' sostituito con il seguente:

« Chi si iscrive alla Scuola e non sia studente della Regia università di Roma è tenuto a pagare le tasse e sopratasse seguenti:

lire 100 immatricolazione;
lire 100 iscrizione;
lire 50 sopratassa esami di profitto;
lire 50 sopratassa esami di diploma;
lire 50 diploma ».

Art. 58. — E' soppresso l'insegnamento di cui al n. 9 « legislazione economica del lavoro » e sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 9, 33 e 34, i seguenti nuovi insegnamenti: « diritto corporativo », « diritto del lavoro e legislazione sociale », « storia delle dottrine politiche ».

Art. 62. — Nel secondo comma alla indicazione dell'esame di « legislazione economica e del lavoro » è sostituita quella dell'esame di « diritto corporativo ».

Art. 63. — E' sostituito con il seguente:

« Alla Facoltà di scienze politiche possono essere iscritti quali studenti coloro che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica.

I laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno con l'obbligo della iscrizione ai corsi e degli esami nelle materie seguenti: diritto pubblico comparato, diritto corporativo, politica economica e finanziaria, storia politica moderna (biennale), storia delle colonie e politica coloniale, e tre altre materie a scelta da designarsi dalla Facoltà, o, in caso che la Facoltà non le designi, da indicarsi dallo studente all'inizio dell'anno accademico. Essi sono altresì tenuti agli esami di cui all'ultimo comma dell'art. 61 e alla frequenza degli istituti a norma dell'art. 67.

I laureati in lettere o filosofia sono ammessi di regola al 2° anno; sono ammessi al terzo, quando abbiano già superato gli esami su almeno tre materie della Facoltà.

I laureati in scienze sociali, in scienze economiche e commerciali o in ingegneria — sempre che siano in possesso del titolo di ammissione di cui al primo comma del presente articolo — sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di seguire un piano di studi approvato dalla Facoltà caso per caso.

I diplomati in statistica sono ammessi di regola al secondo anno, salvo diverso giudizio della Facoltà.

In ordine alle abbreviazioni del corso per i laureati e studenti di altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, muniti di diploma di maturità classica o scientifica, come pure sul riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio della Facoltà caso per caso ».

Art. 75. — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — L'insegnamento di « storia della filosofia moderna » di cui al n. 33, è soppresso.

II. — L'insegnamento di « storia della filosofia antica » passa dal n. 32 al n. 33.

III. — Sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 32, 34, 50, i seguenti nuovi insegnamenti: « storia della filosofia », « storia della filosofia medioevale », « storia della musica ».

In conseguenza di tali aggiunte e modifiche, gli insegnamenti dal n. 34 al 48 assumono la nuova numerazione da 35 a 49.

IV. — E' soppresso l'ultimo comma.

Art. 79. — E' sostituito con il seguente:

« Lo studente dovrà iscriversi, ogni anno, ad almeno tre materie tra le quali potranno essere ripetute materie precedentemente prese, purchè il numero totale non sia nel quadriennio inferiore a dieci.

Le materie saranno liberamente scelte fra tutti i corsi ufficiali o pareggiati della Facoltà di lettere e filosofia e tre potranno appartenere anche ad altre Facoltà ».

Art. 80. — Nell'ultimo comma le parole « non più tardi del terzo anno di corso » sono sostituite con le seguenti: « non più tardi del dicembre del quarto anno di corso ».

Art. 81. — E' sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto che lo studente ha l'obbligo di sostenere prima di essere ammesso all'esame di laurea sono i seguenti:

a) una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino (con l'uso del vocabolario). Il tempo concesso per questa prova sarà di quattro ore;

b) tre gruppi di esami scelti liberamente tra quelli proposti dalle Scuole o dal Seminario, secondo i programmi che annualmente saranno pubblicati dalle Scuole medesime o dal Seminario e che verranno allegati all'ordine degli studi. Uno dei gruppi di esami può essere sostenuto al termine del primo biennio, gli altri due debbono essere sostenuti durante il secondo biennio.

I gruppi a scelta saranno indicati annualmente nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario;

c) una prova scritta alla fine del quarto anno su una delle discipline di cui all'allegato *A*) a seconda della Scuola scelta dallo studente.

Dalla prova di cui alla lettera *a*) saranno esentati sempre gli studenti stranieri ».

Art. 83. — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel primo comma le parole « delle materie formanti il gruppo » sono sostituite dalle parole « delle materie dei singoli gruppi »;

II. Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« l'esame sulle materie costituenti il gruppo sarà dato contemporaneamente dinanzi un'unica commissione e con voto unico, o dinanzi a commissioni diverse, e quindi con voti singoli, a seconda che sarà stabilito su proposta delle singole Scuole e sarà indicato nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario ».

Art. 85. — E' soppresso il secondo comma.

Art. 87. — E' sostituito con il seguente:

« Coloro che, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra,

sono iscritti di regola al quarto anno. Essi dovranno sostenere la prova scritta di cui alla lettera *c*) dell'art. 81 e un gruppo di esami orali a scelta tra quelli di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso, purchè così la prova scritta come il gruppo di esami vertano su materie diverse da quelle già seguite per il conseguimento della prima laurea.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, purchè abbiano conseguito il diploma di maturità classica almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione.

Se sarà accordata l'iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà sostenere la prova scritta di latino (art. 81, lettera *a*), due gruppi di esami orali (art. 81, lettera *b*) e la prova scritta di quarto anno (art. 81, lettera *c*) con le norme stesse che valgono per tutti gli studenti. Invece, in caso di iscrizione al secondo anno, lo studente sarà obbligato a tutte le prove di cui all'art. 81 ».

Art. 90. — L'ultimo comma è così modificato:

« I laureati iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse:

lire 100 immatricolazione;
lire 100 iscrizione;
lire 50 sopratassa esami di profitto;
lire 50 sopratassa esame di diploma;
lire 50 diploma ».

Art. 94. — Dopo il numero 7 è aggiunto, con il n. 8, l'insegnamento di « storia della filosofia » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 95. — Dopo il numero 6 è aggiunto, con il n. 7, l'insegnamento di « storia della filosofia medioevale » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 119. — E' sostituito con il seguente:

« Le prove per l'esame di diploma sono scritte e orali. Per le materie linguistiche la prova scritta consiste in una versione dalla lingua orientale in italiano ».

Art. 149. — Dopo il numero 9 è aggiunto, con il numero 10, l'insegnamento di « storia della filosofia » ed è in conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 161. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di filosofia è aggiunto, col n. 1, l'insegnamento di « storia della filosofia », modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

La denominazione dell'insegnamento di « storia della filosofia moderna » è modificata in quella di « storia della filosofia medioevale ».

Art. 166. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 35, l'insegnamento di « anatomia microscopica ».

Art. 169 (già 170). — E' premesso il seguente primo comma: « la Facoltà propone e pubblica annualmente il piano di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia ».

Nel comma già esistente il numero degli esami, che lo studente deve superare per essere ammesso agli esami di laurea in medicina e chirurgia, è ridotto da 24 a 23.

Art. 186 (già 187). — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per il Corso di perfezionamento in igiene i laureati iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse:

lire 100 immatricolazione;
lire 300 iscrizione;
lire 50 sopratassa di esami;
lire 50 diploma ».

Art. 203 (già 204). — E' sostituito con il seguente:

« La Scuola di perfezionamento in medicina legale conferisce diplomi di specialista « in medicina legale » e « in polizia scientifica e medicina penitenzaria ».

Per ciascuno dei due diplomi il corso di studi ha la durata di un biennio ».

Art. 204 (già 205). — Sono soppressi gli insegnamenti riguardanti il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 206 (già 207). — Le parole « in una delle tre specialità » sono sostituite con le parole: « in una delle due specialità ».

Dopo l'art. 245 (già 246) sono aggiunte le Scuole di « Tisiologia » e di « Medicina del lavoro » con i relativi programmi:

« Scuola di tisiologia.

Art. 246. — Il corso per la specialità in tisiologia ha la durata di 2 anni e si svolge presso la clinica della tubercolosi e malattie respiratorie della Regia università (Istituto Benito Mussolini).

Art. 247. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1. Patologia e clinica della tubercolosi polmonare (biennale);
2. Radiologia dell'apparato respiratorio (biennale);
3. Anatomia patologica dell'apparato respiratorio (biennale);
4. Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale);
5. La tubercolosi nell'infanzia (annuale);
6. La tubercolosi nelle prime vie respiratorie (annuale);
7. Igiene sociale della tubercolosi (annuale);
8. Istituzione previdenziale e medicina delle assicurazioni (annuale);
9. Tecnica sanatoriale (annuale);
10. Tecnica dispensariale (biennale);
11. Le malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio (annuale);
12. Batteriologia e sierologia (annuale).

Oltre a questi insegnamenti teorici avranno luogo esercitazioni pratiche svolte dagli assistenti dell'Istituto.

Art. 248. — Gli esami di profitto verranno sostenuti per gruppi alla fine del 2° anno prima dell'esame di diploma e secondo le disposizioni del manifesto della Scuola. L'esame di diploma verrà svolto secondo le norme dell'art. 185 ».

« Scuola di medicina del lavoro.

Art. 249. — La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro ha lo scopo di perfezionare i laureati in medicina e chirurgia nella medicina del lavoro, e di conferire il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 250. — Direttore della Scuola è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 251. — La Scuola ha la durata di un biennio.

Art. 252. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
fisiologia del lavoro;
fisio-psicotecnica del lavoro;
malattie del lavoro;
infortuni sul lavoro;
l'esplorazione radiologica nella medicina del lavoro;
l'igiene del lavoro;
legislazione sull'igiene del lavoro e sulle assicurazioni sociali;
medicina legale del lavoro.
Si terranno, inoltre, corsi di conferenze sopra materie riguardanti la Scuola e che verranno stabilite dal direttore della Scuola.

Art. 253. — Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno del corso, secondo l'ordine e l'aggruppamento stabilito dal manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'articolo 185 ».

Art. 254 (già 247). — Nell'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppressa la « laurea mista in scienze naturali e chimica ».

Art. 255 (già 248). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto col n. 55 l'insegnamento di « chimica di guerra ».

Art. 261 (già 254). — E' sostituito con il seguente:
« Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà, deve soddisfare alle seguenti condizioni:
per la laurea in matematica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31, e da 48 a 50;
per la laurea in fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri da 1 a 7, 15, 23 a 26, 29 a 32 o fra altri corsi, la cui scelta però sia approvata dalla Facoltà ed inoltre frequentare gli esercizi di preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche;
per la laurea in chimica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri 6 a 9, 15, 17, 29, 31, 32 a 36, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorico-sperimentale;
per la laurea in scienze naturali prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri 6 a 8, 11 a 17, 19, 30, 37, 41, frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superare le relative prove.
per la laurea mista in matematica e fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai numeri 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50 e fra i corsi di fisica tecnica e di elettrotecnica della Scuola di ingegneria, frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e superare la relativa prova pratica ».

Dopo l'art. 271 (già 269) è aggiunto il seguente:
« Art. 272. — Gli iscritti alla Scuola devono pagare le seguenti tasse e sopratasse:
lire 100 immatricolazione;
lire 100 iscrizione;
lire 50 sopratassa di esami di profitto;
lire 50 sopratassa di diploma;
lire 50 diploma ».

Dopo l'art. 290 (già 287) è aggiunto il seguente:
« Art. 291. — Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse e sopratasse che sono stabilite per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Dopo l'art. 296 (già 292) è aggiunto il seguente:
« Art. 297. — Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse e sopratasse che sono stabilite per la Facoltà di lettere e filosofia ».

Art. 303 (già 299). — E' sostituito con il seguente:
« Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 300, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare su cinque di essi le prove di esame.
Lo studente deve inoltre frequentare il laboratorio di chimica farmaceutica ai fini di cui al comma precedente ».

Art. 307 (già 304). — E' sostituito con il seguente:
« Lo studente, che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 300 e frequentare le esercitazioni consigliate dalla Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 178.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1931, n. 30.

Modifica delle piante organiche dei tribunali di Foggia, Lecco e Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1427;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° febbraio 1931 le piante organiche della magistratura sono determinate, per i tribunali di Foggia, Lecco e Taranto, dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Resta pertanto modificata, per quanto riguarda i predetti tribunali la tabella *C* annessa al R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1427.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1931 - *Anno* IX.
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 102. — Mancini.

Tribunali.

SEDI	Magistratura giudicante			Pubblico Ministero	
	Presidenti	Presidenti di sezione	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti procuratori del Re
Foggia	1	3	18	1	6
Lecce	1	1	13	1	3
Taranto	1	1	10	1	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

Numero di pubblicazione 179.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1931, n. 36.

Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative alla definizione degli accordi e delle controversie tra Comuni ed appaltatori, nonchè tra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di fornitura di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio, in conseguenza della applicazione delle nuove imposte di consumo di cui al decreto stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La definizione delle controversie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è demandata ad una Commissione arbitrale composta dell'intendente di finanza che la presiede, e di due arbitri, nominati l'uno dal Comune e l'altro dall'appaltatore. Qualora le parti non vi provvedano, i due arbitri sono nominati, rispettivamente, dal Prefetto e dal presidente del Tribunale.

Le decisioni pronunciate dalla Commissione arbitrale non sono soggette ad appello nè ad azione di nullità. Contro di esse è però ammesso ricorso per cassazione, entro il termine di 45 giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile e ai numeri 3 e 4 dell'art. 32 del Codice medesimo.

Nel caso di annullamento della decisione, la controversia sarà deferita, in grado di rinvio, ad una nuova Commissione arbitrale composta di persone diverse. Tale Commissione potrà essere presieduta da un intendente di finanza di altra Provincia, indicato dal Ministro per le finanze. La Commissione deve uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sui punti sui quali essa ha pronunziato.

Le indennità a favore dei componenti della Commissione arbitrale sono liquidate dal Prefetto.

Art. 2.

Il ricorso per cassazione di cui al secondo comma dell'art. 1 è ammesso anche contro le decisioni pronunziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista agli articoli 6, 7 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141.

Il termine per proporre il ricorso decorre dalla data predetta.

Le controversie in corso ai sensi dei citati articoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate avanti le Commissioni arbitrali costituite a norma del precedente articolo 1, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente, entro il termine di giorni 30 dalla medesima data.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e da quella proporzionale di registro; e non occorre deposito per multa per il ricorso per cassazione.

Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di lire 10 i contratti modificativi di quelli in corso, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitramento.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Mosconi — Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 108. — Mancini.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930.
Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia del corso d'acqua « Seriola Adacquadora ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la sentenza 12 febbraio-6 novembre 1927, nella causa tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e l'Amministrazione degli Ospedali civili di Brescia, con la quale il Tribunale delle acque pubbliche di Milano ha dichiarato il carattere privato del corso d'acqua denominato Seriola Adacquadora, iscritto al n. 141 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, approvato con R. decreto 19 giugno 1913, ordinandone la radiazione;
Ritenuto che la sentenza suddetta è passata in giudicato e pertanto occorre provvedere alla radiazione del corso di acqua sopraindicato dall'elenco delle acque pubbliche;
Vista la nota 16 luglio 1930, n. 5184, della Regia avvocatura erariale distrettuale di Milano;
Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua denominato Seriola Adacquadora, già iscritto al n. 141 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, approvato con R. decreto 19 giugno 1913, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 29.

(162)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Sincich fu Pietro, nato a Pingente il 21 dicembre 1884 e residente a Trieste, via Coroneo n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sinceri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Sincich è ridotto in « Sinceri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Anita Sincich nata Sticotti di Giuseppe, nata il 4 dicembre 1891, moglie;
2. Claudio di Renato, nato il 7 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(168)

N. 11419/1292/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Rudez Teresa di Francesco ved. di Kociancic Francesco, nata a Trieste il 7 ottobre 1886 e residente a Trieste, Roiano, 208, sono restituiti nella forma italiana di « Rudi » e « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Francesco fu Francesco, nato il 29 maggio 1912, figlio;
2. Maria fu Francesco, nata il 26 agosto 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7298)

N. 11419/1296/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Saversich Antonia Pia fu Giuseppe, nata a Trieste il 31 dicembre 1867 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 54, è restituito nella forma italiana di « Saveri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7299)

N. 11419/1298/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saversich Renato fu Renato, nato a Trieste il 20 dicembre 1900 e residente a Trieste, via Montorsino, 3-IV, è restituito nella forma italiana di « Severi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Olimpia Saversich nata Cernitz fu Giovanni, nata il 25 marzo 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7300)

N. 11419/1297/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Corazzi Filomena di Alessandro ved. Saversich, nata a Trieste il 18 settembre 1868 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 54, è restituito nella forma italiana di « Savesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna fu Renato, nata il 31 ottobre 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7301)

N. 11419-30335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Baucer fu Andrea, nato a Sele (Gorizia) il 16 giugno 1874 e residente a S. Croce n. 268, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Balzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Baucer è ridotto in « Balzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zidarich in Baucer fu Giuseppe, nata l'8 agosto 1876, moglie;
2. Leopoldo di Giuseppe, nato il 3 maggio 1913, figlio;
3. Federica di Giuseppe, nata il 5 novembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7302)

N. 11419-25996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Bergnaz fu Natale, nato a Pola l'11 luglio 1890 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Bergnaz è ridotto in « Berni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Zerman in Bergnaz fu Giulio, nata il 3 ottobre 1893, moglie;
2. Livio Natale di Giusto, nato il 2 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7303)

N. 11419-29376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Briscek di Antonio, nato a Villa Opicina il 27 novembre 1906 e residente a Fiume, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Briscek è ridotto in « Brizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7304)

N. 11419-33519.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Caucic di Luigi, nato a Lipa di Comeno il 27 maggio 1908 e residente a Sesana n. 220, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Caucic è ridotto in « Caucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7305)

N. 11419-15660.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elena Cendak ved. Iurissevich fu Tomaso, nata a Matteria il 28 ottobre 1886 e residente a Muggia, via Dante Alighieri n. 176, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cenda - Giorgini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Elena Cendak ved. Iurissevich sono ridotti in « Cenda - Giorgini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucenzio Giovanni fu Martino, nato il 26 giugno 1910, figlio;
2. Giuseppe fu Martino, nato il 1° giugno 1909, figlio;
3. Maria fu Martino, nata il 14 novembre 1911, figlia;
4. Carlo fu Martino, nato il 7 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7306)

N. 11419-33523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Cesnovar di Andrea, nato a Trieste il 29 settembre 1897 e residente a Teramo, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Cesnovar è ridotto in « Novari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7307)

N. 11419-31523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Norina Coslovich di Giacomo, nata a Buie d'Istria il 5 gennaio 1907 e residente a Stramare di Zaule (Muggia), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Consalvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, è che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Norina Coslovich è ridotto in « Consalvi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7308)

N. 11419-3250.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Cossancich fu Giovanni, nato a Trieste il 19 ottobre 1893 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Costanzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Cossancich è ridotto in « Costanzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosina Malabotich in Cossancich di Celestino, nata il 29 agosto 1900, moglie;
2. Gilda di Nicolò, nata il 5 agosto 1926, figlia;
3. Bruno di Nicolò, nato il 12 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore in provincia di Venezia.

Con decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 124, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato una modificazione dello statuto del Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore (S. Donà di Piave-Venezia) deliberata il 10 novembre 1930-IX, dall'assemblea generale degli interessati per aggiungere ai compiti istituzionali dell'ente il bonificamento agrario del comprensorio e per disciplinare questa nuova funzione.

(193)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Roggia Meliola in provincia di Cremona.

Con R. decreto 28 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Roggia Meliola, con sede in comune di Robecco d'Oglio, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 57 ditte, con un comprensorio di ettari 274.28.43 situati in comune di Robecco d'Oglio da irrigare mediante l'acqua della Roggia Meliola, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Robecco d'Oglio il 23 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(195)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Vaso Bajoncello in provincia di Brescia.

Con R. decreto 18 settembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Vaso Bajoncello, con sede in comune di Lograto, provincia di Brescia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 57 ditte, con un comprensorio di ettari 435.44.50 situati nei comuni di Lograto e di Maclodio da irrigare mediante l'acqua del Vaso Bajoncello è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Lograto il 23 febbraio 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(196)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Roggia Gabbioneta in provincia di Cremona.

Con R. decreto 30 ottobre 1930, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Roggia Gabbioneta, con sede in comune di Gabbioneta, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 116 ditte, con un comprensorio di ettari 206.59.44 situati in comune di Gabbioneta Bisanuova e Pescarolo è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Gabbioneta, il 9 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(197)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Piano Campazzi in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 28 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926,

n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Piano Campazzi, con sede in comune di Mombasiglio, provincia di Cuneo, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 511 ditte, con un comprensorio di ettari 25.58.64 situati in comune di Mombasiglio da irrigare derivando l'acqua dai canali « il Piano » e « Campazzi » è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Mombasiglio il 13 ottobre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(198)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Roggia Gallarana in provincia di Cremona.

Con R. decreto 28 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Roggia Gallarana, con sede in comune di Robecco d'Oglio, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 35 ditte, con un comprensorio di ettari 132.60.84 situati in comune di Robecco d'Oglio da irrigare mediante l'acqua della Roggia Gallarana, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Robecco d'Oglio il 19 marzo 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(199)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Lipuda-Fiume Nicà, in provincia di Catanzaro.

Con decreto Ministeriale n. 10350 del 19 gennaio 1931 è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Lipuda-Fiume Nicà, nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro.

(200)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Nepetino in provincia di Cosenza.

Con decreto Ministeriale n. 224 del 19 gennaio 1931 è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Nepetino, in provincia di Cosenza.

(201)

Nomina del presidente del Consorzio irriguo Cellina Meduna in provincia di Udine.

Con R. decreto 13 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ing. Napoleone Aprilis è stato nominato ai sensi del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, presidente del Consorzio irriguo Cellina Meduna, con sede in comune di Pordenone, provincia di Udine, per la durata di anni cinque.

(202)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio per la bonifica della Valle del Quieto, in provincia dell'Istria.

Con decreto in data 22 gennaio 1931, n. 181, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato le modifiche allo statuto del Consorzio per la bonifica della Valle del Quieto, con sede in Montona, in provincia dell'Istria, secondo le proposte deliberate nell'adunanza 29 novembre 1930-IX, dal Consiglio dei delegati dell'Ente.

(203)

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'acquedotto della strada n. 70, in provincia di Roma.

Con decreto del 22 gennaio 1931-IX, n. 6268, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato lo statuto del Consorzio per l'acquedotto della strada n. 70 (Frascati) deliberato il 16 novembre 1930 e 6 gennaio 1931 dall'assemblea generale degli interessati.

(204)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 11 gennaio 1931-IX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Varedo, in provincia di Milano

(205)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, s[illegible] rende noto che con ordinanza n 278 del 28 dicembre 1930-IX del reggente il Provveditorato al porto di Venezia, le Compagnie tir[illegible] rinfuse « Passoni e Corridoni », tiraggio merci varie « Serenissim[illegible] rinfuse di terra « A. Foscari », e merci varie di terra « Battisti e [illegible]stizia » sono state sciolte, e i lavoratori ad esse appartenenti [illegible] stati raggruppati nelle seguenti due Compagnie:

Compagnia rinfuse.
Compagnia merci varie.

(184)

Ordinamento delle maestranze portuali di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge [illegible] naio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. [illegible] rende noto che con decreto della Regia direzione marittima [illegible] poli n 71, in data 8 gennaio 1931-IX, i lavoratori del porto di [illegible] sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata [illegible]pagnia Flavio Gioia ».

(185)

MINISTERO DELLE FINAN[illegible]

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLI

Media dei cambi e delle rendite
del 24 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.85	Oro	
Svizzera	369.63	Belgrado	
Londra	92.729	Budapest (Pengo)	
Olanda	7.693	Albania (Franco oro)	
Spagna	199.50	Norvegia	
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	
Berlino (Marco oro)	4.545	Svezia	
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	
Praga	56.65	Danimarca	
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	
Peso Argentino Oro	13.165	Rendita 3.50 % (1902)	
Peso Argentino Carta	5.78	Rendita 3 % lordo	
New York	19.099	Consolidato 5 %	
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	

MINISTERO DELLE CORPORAZIO[illegible]

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data [illegible] sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dott. Luigi Cinquemani a segretario del Sindacat[illegible] fascista dei salariati e braccianti di Agrigento.

Cav. Stefano Burnelli a segretario del Sindacato p[illegible]scista dei salariati e braccianti di Bologna.

(182)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 6/1930 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 marzo 1929	Michelassi Enrico a Firenze.	Disegno per formelle, targhe, distintivi e medaglie (disegno).	7750
16 agosto »	Pancaldi Augusto a Bologna.	Busto per signora (modello).	7751
4 settembre »	Prinoth Leo a Ortisei (Bolzano).	Statuetta di legno funzionante da interruttore per campanelli elettrici (modello).	7752
21 » »	Società Scientifica Radio Brevetti Ducati a Bologna.	Avvolgimento combinato di filo e carta per scatole (modello).	7753
29 ottobre »	The Dunlop Rubber Co. Ltd. a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7754
29 » »	The Dunlop Rubber Co. Ltd. a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7755
29 » »	The Dunlop Rubber Co. Ltd. a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7756
29 » »	The Dunlop Rubber Company Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna).	Cerchio di ruote per aeroplani (modello).	7757
13 novembre »	Gatto Angelo a Roma.	Scarpa da donna (modello).	7758
13 » »	Gatto Angelo a Roma.	Scarpa da donna (modello).	7759
5 » »	Société d'Impression des Vosges et de Normandie a Parigi.	Tessuto (disegno).	7760
11 dicembre »	Société Gaz et Chaleur a Parigi.	Apparecchio di riscaldamento a gaz (modello).	7761
9 » »	Toker Morduch a Varsavia.	Cerchione per bauli (modello).	7762
17 » »	Prinoth Leo a Ortisei (Bolzano.	Turacciolo a forma di figure movibile che fa di cappello (modello).	7763
23 » »	Repetti Ettore a Chiavari (Genova.	Statuetta di balilla (modello).	7764
31 gennaio 1930	Cardini Alfredo a Omegna.	Rubinetto per acqua potabile a valvola ricambiabile (modello).	7765
27 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Piastrina porta carbone per la dinamo di autoveicoli (modello).	7766
28 febbraio »	Fiat Soc. An a Torino.	Manetta per il comando del commutatore di accensione di autoveicoli (modello).	7767
31 gennaio »	Ditta Benedetto Pisapia a Napoli.	Berretto sportivo (modello).	7768
31 » »	Ditta Benedetto Pisapia a Napoli.	Berretto pieghettato (modello).	7769
31 » »	Ditta Benedetto Pisapia a Napoli.	Berretto con fascia posteriore pieghettata (modello).	7770
8 febbraio »	Ditta Bianchini-Ferier a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7771
8 » »	Ditta Bianchini-Ferier a Lione (Francia).	Stoffe di lusso in seta (disegno).	7772

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attesta
24 gennaio 1930	Mancino Francesco a Palermo.	Lumino elettrico (modello).	7773
29 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Scatola per deviatore della luce degli autoveicoli Fiat modello 514 (modello).	7774
13 febbraio »	Cova Pasquale a Milano.	Tavolino per ammalati (modello).	7775
19 » »	Soieries F. Ducharn a Parigi.	Stoffa di lusso in seta (disegno).	7776
10 marzo »	Bruno Bernardi a Bologna.	Camicia a doppio petto (modello).	7777
17 » »	Antonio Guarnieri a Milano.	Morsetto di ancoraggio per conduttori elettrici (modello).	7778
17 » »	Ditta Fratelli Mondellini a Parabiago-Milano.	Freno automatico compensatore da applicarsi ai telai per tessitura (modello).	7779
18 » »	Landi Tito a Parigi.	Becco ad incandescenza per idrocarburi (modello).	7780
17 » »	Raviolo Luciano a Torino.	Sopporto igienico per spazzolini da denti e simili articoli da toeletta (modello).	7781
23 » »	Ditta Vigliano e Nejrotti a Torino.	Semi-Albero rinforzato di trasmissione del movimento del differenziale alle ruote motrici degli autoveicoli (modello).	7782
25 » »	Ditta Vigliano e Nejrotti a Torino.	Pignone conico conduttore particolarmente adatto pel differenziale di autoveicoli (modello).	7783
28 » »	Soc. An. Carlo De Micheli a Milano.	Tessuto elastico per bretelle giarrettiere, cinture, ortopedia e busti (disegno).	7784
31 » »	Soc. An. Gomine Argentine a Parigi.	Vasetto di vetro trasparente per cosmetici (modello).	7785
28 » »	Vyskocil Leopold a Vienna.	Mobile contenente al suo interno un lavabo e una vasca da bagno (modello).	7786
8 aprile »	Costanzo Giovanni a Riposto (Catania).	Tendipantaloni (modello).	7787
3 » »	Soc. An. « Unica » Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari a Torino.	Confezionamento od involucro per caramelle, confetti e simili (modello).	7788
16 » »	Franciolini Nazzareno a Roma.	Tavolino da tè (modello).	7789
15 » »	Giesecke & Devrient a Lipsia.	Carta per titoli e per cedole (disegno).	7790
11 » »	Mancini Emma a Napoli.	Camicia da uomo (modello).	7791
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. De Matteis & C. a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmese (disegno).	7792
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. De Matteis & C. a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7793
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. De Matteis & C. a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7794
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. De Matteis & C. a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7795
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. De Matteis & C. a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7796
8 » »	Soc. An. Fabbrica Nazionale Pizzi P. M. De Matteis & C. a Rivoli-Vica.	Pizzo di Barmen (disegno).	7797
14 » »	Signorini Giuseppe a Bergamo.	Suoneria elettrica a base rotonda e timpano tipo tirolese (modello).	7798
14 » »	Signorini Giuseppe a Bergamo.	Suoneria elettrica a base rotonda e timpano conico (modello).	7799

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 aprile 1930	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto per l'alberino di comando dell'acceleratore nei motori a scoppio (modello).	7800
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Boccola per il supporto dell'alberino di comando dell'acceleratore in un motore a combustione (modello).	7801
11 » »	Fiat Soc. An a Torino.	Alberino per il comando dell'acceleratore dei motori a scoppio (modello).	7802
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Gabbia per sostenere la batteria degli accumulatori degli autoveicoli (modelli).	7803
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto per molle anteriori dei telai di autoveicoli (modello).	7804
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto anteriore per molle posteriori di autoveicoli (modello).	7805
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto inferiore per ammortizzatori posteriori degli autoveicoli (modello).	7806
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto inferiore per ammortizzatori anteriori di autoveicoli (modello).	7807
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Biscottino interno per le molle anteriori di auoveicoli (modello).	7808
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Tirante completo per ammortizzatori della sospensione anteriore di autoveicoli (modello).	7809
11 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Gambo ad occhio per tiranti degli ammortizzatori degli autoveicoli (modello).	7810
25 » »	Ferragamo Salvatore a Firenze.	Calzatura per signora (modello).	7811
25 » »	Ferragamo Salvatore a Firenze.	Scarpetta a sandalo per signora (modello).	7812
25 » »	Ferragamo Salvatore a Firenze.	Scarpino a fori con contorni ricamati per signora (modello).	7813
25 » »	Ferragamo Salvatore a Firenze.	Sandalo per signora (modello).	7814
25 » »	Ferragamo Salvatore a Firenze.	Scarpetta con sostegno a labirinto per signora (modello).	7815
28 » »	Bosisio Giuseppe a Milano.	Targa per soggetti funerari (modello).	7816
28 » »	Bosisio Giuseppe a Milano.	Targa per soggetti funerari (modello).	7817
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Telaio per autoveicoli (modello).	7818
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Biscottino interno per molle posteriori di autoveicoli (modello).	7819
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Biscottino esterno per molle posteriori di autoveicoli (modello).	7820
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Perno per molle anteriori di autoveicoli (modello).	7821
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Perno per molle posteriori di autoveicoli (modello).	7822
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Manicotto per il pignone conico di trasmissione di autoveicoli (modello).	7823
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Scatola porta-cuscinetti a rulli per la trasmissione di autoveicoli (modello).	7824
15 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Coperchio per scatola porta-cuscinetti della trasmissione di autoveicoli (modello).	7825
16 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Manicotto distanziatore per cuscinetto anteriore del pignone conico della trasmissione di autoveicoli (modello).	7826
16 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Pignone conico della trasmissione per autoveicoli (modello).	7827
16 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Anello di ritegno per cuscinetti a rulli della scatola del differenziale di autoveicoli (modello).	7828

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
24 aprile 1930	Astengo Emanuele a Torino.	Armadio incombustibile per la custodia di recipienti contenenti liquidi infiammabili (modello).	7829
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Astuccio per perni di fissaggio dei magnoni posteriori del telaio di autoveicoli (modello).	7830
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Molla anteriore per autoveicoli (modello).	7831
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Molla posteriore per autoveicoli (modello).	7832
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Biscottino esterno per molle anteriori di autoveicoli (modello).	7833
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Astuccio elastico per i perni dei tiranti degli ammortizzatori di autoveicoli (modello).	7834
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Sopporto per il gruppo differenziale di autoveicoli (modello).	7835
24 » »	Fiat Soc. An. a Torino.	Piastrina di fissaggio per anelli di ritegno di autoveicoli (modello).	7836
17 maggio »	Sesti Vittorio a Roma.	Fialetta per profumi, essenze o medicinali (modello).	7837
20 » »	Quencez Marcel a Pirmasens (Germania).	Rinforzo per calzature (modello).	7838
3 » »	S. F. Bowser & C. Incorporated a Fort Wayne, Indiana (S. U. A.).	Colonna ornamenale per segnalazione o pubblicità (modello).	7839
8 » »	Mengozzi Sante a Forlì.	Pipa igienica (modello).	7840
18 aprile »	Scala Eligio a Torino.	Ferramenta per gelosie scorrevoli (modello).	7841
18 » »	Scala Eligio a Torino.	Ferramenta per gelosie scorrevoli (modello).	7842
26 » »	L. Desmarquest e C. Soc. An. a Parigi.	Mattone ad alveoli (modello).	7843
30 » »	Emanuel Giuseppe a Torino.	Parasole per automobili (modello).	7844
6 maggio »	Resta Pietro e Resta Ettore a Torino	Goniometro (modello).	7845
9 » »	Smith Marion Byworth a Pietersen St Johannesburg, Sud Africa.	Carta da giuoco (modello).	7846
17 » »	S. I. A. T. A. Soc. Italiana Applicazioni Tecniche Automobilistiche a Torino.	Collettore di aspirazione e di scarico per motori a scoppio a valvole in testa (modello).	7847
24 » »	Ditta ing. Fernando Terracina & Fratelli a Roma.	Dispositivo per la custodia e classificazione dei dischi da fonografo.	7848
19 » »	Coccia Nicola a Napoli	Spallina in metallo per ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (modello).	7849
5 » »	Brancaccio Giuseppe a Napoli.	Rete per serrande avvolgibili (modello).	7850

Roma, 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il direttore: A. JANNONI.

(146)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.